

Risposta n. 89

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212. Valutazione antiabuso di una operazione di scissione parziale proporzionale di ALFA S.p.A. con attribuzione del ramo finanziario a NEWCO seguita dall'acquisto da parte di NEWCO di azioni proprie previamente rivalutate

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Società ALFA S.p.A., i soci A, B, C e D (persone fisiche) presentano un'istanza di interpello antiabuso volto a conoscere se l'operazione di riorganizzazione qui di seguito descritta configuri una fattispecie di abuso del diritto *ex* articolo 10-*bis* della L. n. 212 del 2000.

ALFA S.p.A. è una società di carattere familiare operante nell'ambito del commercio dei prodotti petroliferi e della gestione di distributori di carburante, con un valore della produzione pari ad euro 255.190.583 (come da bilancio al 31.12.2019). Il capitale sociale di ALFA S.p.A. è pari a euro 2.000.000, rappresentato da n. 200.000 azioni aventi un valore nominale pari a euro 10 cadauno, ed è così suddiviso:

- il socio A detiene una quota di partecipazione pari al 74,30 per cento (148.600 azioni);
- il socio B (moglie del socio A) detiene una quota di partecipazione pari al

15,70 per cento (31.400 azioni);

- il socio C (sorella del socio A) detiene una quota di partecipazione pari al 5 per cento (10.000 azioni);

- il socio D (sorella del socio A) detiene una quota di partecipazione pari al 5 per cento (10.000 azioni).

Gli Istanti riportano in un prospetto la composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2019, complessivamente pari a 55.228.232 euro (di cui 2.000.000 a titolo di capitale sociale, 8.165.357 euro a titolo di riserve di rivalutazione, 400.000 euro a titolo di riserva legale, euro 37.436.040 a titolo di riserva straordinaria da utili tassati e 81.475 a titolo di fondi di accantonamento plusvalenze).

Ciò posto, gli Istanti intendono attuare un progetto di riorganizzazione societaria finalizzato, da un lato, all'ottimizzazione della gestione del ramo d'azienda finanziario (attraverso la costituzione di apposita autonoma struttura societaria) e, dall'altro, alla concentrazione dell'intera proprietà delle azioni in un unico nucleo familiare costituito dai coniugi socio A e socio B.

Il progetto verrebbe articolato nelle seguenti operazioni:

1) Scissione parziale proporzionale di ALFA S.p.A. a favore di una società appositamente costituita.

Mediante tale operazione si procederà alla costituzione *ex novo* di una società per azioni, BETA S.p.A., cui verrà attribuito il "*ramo d'azienda mobiliare finanziario*" (congiuntamente ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi funzionali all'esercizio dell'attività) costituito dalle cospicue disponibilità finanziarie investite in titoli non partecipativi (classificate in bilancio nell'attivo circolante alla voce C.III.6 - altri titoli). Il valore economico di tale ramo è stimabile oggi per un ammontare pari a 40 milioni di euro, corrispondente alla quota di patrimonio netto (contabile) scisso da destinare a BETA S.p.A. Il ramo operativo rimarrà nella società scissa.

Gli Istanti precisano che verrà attribuito alla beneficiaria un patrimonio netto costituito dalle sole riserve costituite da utili già tassati e che conseguentemente non

sussisteranno in capo a BETA S.p.A. riserve in sospensione di imposta.

Nell'istanza, vengono riportati in una tabella gli elementi destinati a comporre il patrimonio netto sia di BETA S.p.A. (PN 40.000.000) che della società scissa ALFA S.p.A. (PN 15.228.232), *post* scissione.

La scissione sarà attuata in proporzione all'attuale compagine societaria della società senza previsione di conguagli tra i soci, e il capitale sociale di BETA S.p.A. sarà pari ad euro 1.000.000, suddiviso in n. 100.000 azioni aventi un valore nominale di euro 10 cadauna, attribuito in proporzione alla proprietà delle azioni detenute dalla società scissa, e segnatamente:

- al socio A, n. 74.300 azioni, pari al 74,30 per cento del capitale sociale (CS);
- alla moglie socio B, n. 15.700 azioni pari al 15,70 per cento del CS;
- alla sorella socio C, n. 5.000 azioni pari al 5 per cento del CS;
- alla sorella socio D, n. 5.000 azioni pari al 5 per cento del CS.

I valori attribuiti ai beni costituenti il patrimonio della nuova società BETA S.p.A. saranno uguali ai valori contabili della società scissa e non subiranno alcuna variazione né agli effetti civilistici né agli effetti fiscali. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni di BETA S.p.A., analiticamente riportato in una tabella, sarà uguale a quello della scissa.

2) Acquisto di azioni proprie da parte di BETA S.p.A., previa rivalutazione delle quote oggetto di cessione

Successivamente alla costituzione di BETA S.p.A. in esito alla scissione, quest'ultima intende procedere - nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357 c.c. - all'acquisto di n. 10.000 azioni proprie aventi un valore nominale pari ad euro 10 cadauna, corrispondenti al 10 per cento del proprio capitale sociale. Tali azioni verranno cedute dai soci di minoranza, socio C e socio D, aventi ognuno una quota di partecipazione pari al 5 per cento, e l'acquisto avverrebbe previa regolare delibera assembleare, a un prezzo corrispondente alla quota parte proporzionale di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, presuntivamente quantificato al

31.12.2020 in euro 40.100.000 (tenuto conto di un risultato d'esercizio di euro 100.000). Successivamente all'operazione di acquisto di azioni proprie la proprietà dei titoli azionari di BETA S.p.A. sarà suddivisa per il 74,30 per cento (n. 74.300 azioni) in capo al socio A, per il 15,70 per cento (n.15.700 azioni) in capo al socio B e per il 10 per cento (n. 10.000 azioni) a titolo di azioni proprie.

Gli Istanti specificano che non è previsto l'annullamento delle azioni proprie acquistate. Nella contabilità della società acquirente (BETA S.p.A.) si procederà alla registrazione della riduzione del patrimonio netto, movimentando in dare la "riserva acquisto azioni proprie" ed in contropartita in avere il debito nei confronti dei cedenti per un importo corrispondente all'acquisto delle azioni proprie, pari ad euro 4.010.000. In capo a BETA S.p.A. si verrà così a creare una riserva negativa in diminuzione del patrimonio netto. All'esito dell'acquisto di azioni proprie la composizione del patrimonio netto di BETA S.p.A. risulterà diminuita dell'importo di euro 4.010.000.

L'acquisto sarà comunque preceduto dalla rivalutazione da parte dei soci di minoranza (socio C e socio D) cedenti delle rispettive quote di partecipazione. In relazione a tale aspetto, gli Istanti affermano che *"i soci cedenti, comunque, prima di procedere alla cessione delle azioni si riservano di beneficiarie, qualora in vigore, di eventuali norme agevolative, o di proroghe delle stesse, in materia di rivalutazione delle partecipazioni"*.

Gli Istanti chiedono conferma dell'insussistenza di profili abusivi, ai fini dell'IRES, dell'IVA, dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'imposta di registro, nell'operazione prospettata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli Istanti ritengono che la prospettata operazione di riorganizzazione aziendale costituita dalla scissione parziale proporzionale di ALFA S.p.A., dalla costituzione di BETA S.p.A. e dall'acquisto da parte di quest'ultima dai soci di minoranza di azioni

proprie previamente rivalutate non costituisca una fattispecie di abuso del diritto poiché assistita da valide ragioni economiche.

Quanto alla scissione proporzionale, essa è funzionale alla devoluzione della gestione tipica degli investimenti finanziari ad una struttura societaria creata *ad hoc*, caratterizzata dall'impiego di risorse umane dedite in via esclusiva e professionale alla gestione del ramo finanziario, dall'autonomia di bilancio e specializzazione nella ottimale gestione finanziaria e dallo sviluppo in modo professionale e dedicato di attività specifiche nell'ambito degli investimenti finanziari tradizionali ed innovativi.

Relativamente all'operazione successiva di acquisto di azioni proprie, la dichiarata volontà di concentrare l'intera proprietà delle azioni in capo ad un unico nucleo familiare costituito dai coniugi socio A e socio B è funzionale al successivo coinvolgimento dei figli nella proprietà e gestione aziendale mediante la stipulazione di appositi patti di famiglia di cui al d.lgs. n. 55 del 2006, necessaria all'attuazione del passaggio generazionale. L'operazione si rivela idonea inoltre ad evitare eventuali dissidi con soci estranei al nucleo familiare suscettibili di pregiudicare l'ottimale sviluppo dell'attività economica della società.

Le operazioni prospettate rispondono ad esigenze di natura organizzativa e miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda e non sono finalizzate al conseguimento di vantaggi fiscali indebiti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per le ragioni che si andranno a esporre, si ritiene che la riorganizzazione societaria prospettata costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 ai fini delle imposte dirette (nello specifico, dell'IRPEF/imposte sostitutive), nei termini di cui si dirà.

Si rappresenta, innanzitutto che, per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di

interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono - fra l'altro - indicare:

- il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione rappresentata.

In relazione al comparto delle imposte dirette, per il quale gli Istanti hanno richiesto il parere della scrivente Agenzia, si osserva quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che esula dall'analisi della Scrivente la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali ed economici indicati nell'istanza e negli allegati prodotti dagli Istanti, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Ciò posto, la riorganizzazione descritta nell'istanza persegue la dichiarata finalità di ottimizzare la gestione del ramo d'azienda finanziario - attraverso la costituzione di una struttura societaria ad *hoc* - e di concentrare l'intera proprietà delle azioni in un unico nucleo familiare composto dai coniugi socio A e socio B, in vista della successiva attuazione del passaggio generazionale in favore dei figli.

Il dichiarato obiettivo economico verrebbe raggiunto attraverso la scissione parziale proporzionale di ALFA S.p.A. a favore di una società appositamente costituita (BETA S.p.A.), seguita dall'acquisto di azioni proprie da parte della beneficiaria BETA S.p.A. ossia, nello specifico, dall'acquisto da parte di BETA S.p.A. di tutte le quote di partecipazioni in quest'ultima detenute dai soci di minoranza previa loro eventuale rivalutazione.

Per quanto riguarda la scissione, va subito rilevato che, in linea di principio, questa (anche non proporzionale - cfr. Risoluzione n. 56/E del 22 marzo 2007 e Parere del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive n. 5 del 24 febbraio 2005) è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società

beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.

In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nel caso rappresentato, ciò che verrà trasferito alla società beneficiaria di nuova costituzione, per il tramite della scissione, sono esclusivamente attività finanziarie ("*depositi bancari e strumenti finanziari*" per un valore contabile di 40 milioni di euro - così la bozza di scissione allegata all'istanza) già presenti nel patrimonio della scissa ALFA S.p.A..

La sostanziale carenza di plusvalori latenti insiti in tali attività (come si evince dalla corrispondenza tra il valore contabile del patrimonio netto scisso e il valore-prezzo che sarà attribuito alle partecipazioni della beneficiaria ai fini della successiva cessione delle partecipazioni, entrambi indicati in circa 40 milioni di euro) escluderebbe, per definizione, la possibilità che si realizzino gli effetti fiscali penalizzanti (tassazione dei plusvalori stessi) alla cui eliminazione è normalmente preordinata la neutralità fiscale delle operazioni di scissione.

Inoltre, si ricorda che la scissione è, di regola, neutrale anche per i soci, dato che *«il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87»* (cfr. articolo 173, comma 3, del TUIR). In altri termini, essendo la scissione in esame proporzionale, gli attuali soci di

ALFA S.p.A riceveranno partecipazioni nella beneficiaria BETA S.p.A. corrispondenti a quelle detenute nella prima e a quelle in BETA S.p.A. attribuiranno una parte dell'originario costo delle partecipazioni in ALFA S.p.A. secondo i criteri indicati nella Risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015.

Per ciò che concerne il patrimonio della beneficiaria trova applicazione l'articolo 173, comma 9, del TUIR, che rinvia all'articolo 172, commi 5 e 6, del medesimo TUIR. L'applicazione delle sopra richiamate disposizioni preserva la potenziale tassabilità dei dividendi in capo ai soci di ALFA S.p.A. *ante* scissione, differita al momento di effettiva e (definitiva) distribuzione di tali utili da parte della beneficiaria.

Ciò nondimeno, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale - imponibile ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera c), e comma 3, del TUIR - attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o, come nel caso specifico, delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale.

In altre parole, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione, con il mantenimento, nel caso specifico, degli investimenti finanziari effettuati. Ad ogni modo, il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun *asset* societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalla beneficiaria non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). In definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione rappresentata muovono da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei

singoli soci.

Nel caso in esame, non sembra ravvisarsi, *prima facie*, la volontà di distogliere le risorse finanziarie/disponibilità liquide dall'attività d'impresa, dal momento che ciascuna società coinvolta nell'operazione, secondo quanto dichiarato nell'istanza, continuerà a svolgere la propria attività (la scissa) ovvero svilupperà specifiche attività (la beneficiaria) e che le eventuali esigenze economico-patrimoniali dei soci sono destinate ad essere soddisfatte per il tramite di eventuali distribuzioni di dividendi, escludendo operazioni di finanziamento o di garanzia nei loro confronti. In particolare, nei confronti della beneficiaria, gli Istanti sottolineano che la scelta di effettuare la rappresentata scissione è dovuta all'"*ottimizzazione della gestione del ramo d'azienda [finanziario] mediante apposita autonoma struttura operativa e societaria dedicata alla gestione tipica degli strumenti finanziari ... impiego di risorse umane dedicate in via esclusiva e professionale alla complessa gestione degli strumenti finanziari in capo alla nuova società, autonomia di bilancio e specializzazione nella ottimale gestione finanziaria con conseguente miglioramento della redditività, sviluppo in modo professionale e dedicato di attività specifiche nell'ambito degli investimenti finanziari tradizionali e innovativi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società*" (così pagg. 5-6 dell'istanza - obiettivi dichiarati il cui raggiungimento ovvero la concreta attuazione sarà verificabile solo successivamente in sede di controllo).

Ai fini dell'IRES, da parte delle società coinvolte non si ravvedono profili di abuso del diritto nell'attuazione delle operazioni descritte nell'istanza sempreché siano attuati gli obiettivi ivi rappresentati e rispettate le condizioni sopra esposte.

Per quanto riguarda la cessione delle partecipazioni nella società beneficiaria da parte dei soci di minoranza, la plusvalenza derivante da tale cessione costituirà un reddito diverso assoggettato all'imposta sostitutiva (ossia, con l'aliquota del 26 per cento) ma che verrà, nel contempo, azzerata laddove i soci cedenti dovessero aderire ad una legge di rivalutazione delle partecipazioni medesime, come, ad esempio, la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 693, lettere a), b) e c), della legge 27

dicembre 2019, n. 160.

Ciò considerato, in termini generali, si osserva che, in caso di recesso c.d. "*tipico*", attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta (in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile), le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale ai sensi dell'articolo 47 del TUIR.

Nell'ipotesi, invece, di recesso c.d. "*atipico*", che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (*capital gain*) ai sensi degli articoli 67 e ss. del TUIR.

Inoltre, come chiarito dalla circolare n. 16/E del 22 aprile 2005, il valore delle partecipazioni "rideterminato" con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 693, lettere a), b) e c), della legge n. 160 del 2019), è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, «*in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*» (ossia, l'articolo 47, comma 7, del TUIR).

Tenuto conto di quanto sopra, con riguardo al caso di specie, va osservato che il recesso tipico dei soci di minoranza intenzionati a fuoriuscire dalla compagine sociale di BETA S.p.A. - società beneficiaria della scissione parziale proporzionale di ALFA S.p.A. - non avrebbe potuto beneficiare della rideterminazione delle partecipazioni di cui al citato articolo 1, commi 693 e 694, della legge n. 160 del 2019 (ovvero a leggi di rivalutazione analoghe).

Con l'articolata serie di operazioni prospettate (scissione a favore di una NEWCO dotata esclusivamente di attività finanziarie e acquisto di azioni proprie da parte di quest'ultima), laddove i soci di minoranza "in uscita" procedano alla

rivalutazione delle partecipazioni detenute nella beneficiaria BETA S.p.A., questi ultimi si precostituiscono le condizioni per porre in essere un recesso atipico al fine di minimizzare il carico fiscale "sfruttando" le eventuali norme di rivalutazione applicate.

Infatti, la cessione da parte dei soci di minoranza (socio C e socio D), delle partecipazioni in BETA S.p.A., previamente rivalutate, alla stessa società emittente, dotata di cospicue disponibilità finanziarie investite in titoli non partecipativi, si traduce in un indebito utilizzo del regime di rivalutazione, non fruibile nell'ambito del recesso tipico. L'operazione unitariamente considerata è volta di fatto a "drenare" le risorse finanziarie della società beneficiaria attraverso un indebito utilizzo del regime di rivalutazione.

Tale vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio d'imposta derivante dall'assolvimento di un'imposta sostitutiva (da rivalutazione) sul valore di perizia delle partecipazioni in luogo della ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento prevista ordinariamente sui redditi di capitale.

Per quanto riguarda gli ulteriori elementi che concorrono a costituire la fattispecie dell'abuso del diritto, si deve rilevare che la riorganizzazione prospettata - la scissione proporzionale di ALFA S.p.A. con attribuzione del ramo finanziario a BETA S.p.A., seguita dall'acquisto da parte di quest'ultima di azioni proprie detenute dai soci di minoranza previamente rivalutate - appare priva di sostanza economica in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai descritti vantaggi fiscali.

Infatti, ferma restando l'insindacabilità in un'ottica anti-abuso dell'obiettivo economico perseguito consistente nel concentrare la proprietà di BETA S.p.A. in capo al socio A e al socio B ai fini del successivo passaggio generazionale, il predetto obiettivo economico potrebbe essere direttamente raggiunto mediante il recesso tipico degli istanti socio C e socio D, previamente concordato con gli altri soci.

Il disegno prospettato non è coerente con le normali logiche di mercato, ma appare idoneo unicamente a far conseguire un vantaggio fiscale indebito ai soci che non intendono proseguire l'attività d'impresa.

Il suddetto vantaggio fiscale indebito risulta, altresì, essenziale perché la specifica sequenza di operazioni che i soci cedenti intenderebbero porre in essere non risulta diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento del vantaggio fiscale stesso.

Nella sequenza delle operazioni rappresentate, infatti, non si ravvede altro "vantaggio" se non quello rappresentato dal risparmio fiscale in capo ai soci persone fisiche, socio C e socio D, che cedono le partecipazioni previamente rivalutate.

Si evidenzia, infine, che, nel caso di specie, non sono rinvenibili valide "*ragioni extrafiscali non marginali*", anche di ordine organizzativo o gestionale, che giustifichino l'insieme dei negozi giuridici prospettati, ai sensi del comma 3 del citato articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, diverse dall'aspettativa del risparmio fiscale.

L'intero disegno risponde più fondatamente all'obiettivo personalistico dei soci "uscenti" socio C e socio D di BETA S.p.A. consistente nell'abbattimento del rispettivo carico tributario.

In relazione al comparto delle imposte indirette, si ritiene che la prospettata operazione non presenti alcun vantaggio fiscale indebito, dunque, non assume valenza elusiva.

Ai fini dell'imposta di registro, l'operazione di scissione parziale proporzionale è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("TUR"). La successiva operazione di cessione delle quote da parte dei soci persone fisiche è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al TUR.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in relazione alla prospettata operazione di scissione parziale proporzionale di ALFA S.p.A., si osserva che l'articolo 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 esclude dall'ambito applicativo dell'IVA «*i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o*

trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti».

In particolare, deve trattarsi di beni trasferiti non semplicemente "in occasione" di una data operazione di ristrutturazione aziendale, ma in modo funzionale alla medesima operazione.

Tale possibilità è ammessa per agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell'IVA versata a monte.

È altresì, necessario, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, che le descritte operazioni non siano, di fatto, volte alla mera assegnazione dei beni della scissa ai soci attraverso la formale attribuzione degli stessi a società di mero godimento, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di usufruire del regime di neutralità fiscale, ma al contrario si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività caratteristica - da parte della società scissa - e di quella afferente all'oggetto di trasferimento - ad opera della società beneficiaria.

L'articolo 19-*bis*2, comma 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, inoltre, che la società beneficiaria della scissione effettua la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano le condizioni previste dai commi precedenti della disposizione in esame. Il citato comma 7 dispone, infatti, che «*Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, (...), le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa (...). I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche*».

Quanto premesso, non si ravvisano, in relazione all'operazione di scissione in sé considerata, profili di conseguimento di indebito vantaggio fiscale ai fini dell'IVA.

Si segnala, invero, che il presente parere è limitato all'analisi dei fatti, dati ed

elementi esposti nell'istanza, assunti acriticamente, ed esula da ogni valutazione sugli ulteriori profili elusivi, quali quelli connessi alla detraibilità dell'IVA in senso non conforme alla *ratio* degli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione ai quali il contribuente non ha formulato specifico quesito né fornito argomentazioni e/o elementi a supporto.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nei suoi allegati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta, come sopra evidenziato, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria volto, tra l'altro, alla corretta determinazione e quantificazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella scissa e nella beneficiaria da parte dei soci e della stratificazione fiscale del patrimonio netto delle società coinvolte anche all'esito della scissione, alla valutazione economica del patrimonio netto scisso, e a verificare se lo scenario delle operazioni descritto nell'istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi a esso collegati e non rappresentati dagli Istanti, possa condurre a identificare un diverso (e ulteriore) censurabile disegno abusivo.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)